

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MIGNONE, DI ORIO, DANIELE GALDI,
VALLETTA, GAMBINI, OSSICINI, BRUNI, BERTONI e DONISE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 1996

Istituzione di Centri a carattere scientifico per la
prevenzione e la cura del morbo di Alzheimer e della
sclerosi multipla

ONOREVOLI SENATORI. - Il morbo di Alzheimer è una malattia del sistema nervoso centrale che colpisce non pochi soggetti in età presenile provocandone la demenza precoce. La sua incidenza annuale è difficile da valutare perché non c'è un censimento puntuale dei nuovi casi; sembrerebbe che si aggiri attorno al 3 per mille.

Anche la sclerosi multipla è una malattia del sistema nervoso centrale che colpisce i giovani adulti ed ha una evoluzione bizzarra: i sintomi, inizialmente fugaci - da qualche minuto a qualche ora - successivamente portano a paresi e paralisi.

Gli ammalati di ognuna di queste malattie hanno problemi complessi per la cui soluzione, seppur parziale, è necessaria l'attività coordinata di specialisti medici e paramedici, oltre che di operatori socio-assistenziali; ed essendo essi varie centinaia di migliaia costituiscono un vero e proprio problema sanitario, economico e sociale; e una società civile non può non impegnarsi per tentare di risolverlo con spirito di solidarietà.

Tali malattie sono un problema sanitario perché di entrambe ancora non si conosce il fattore eziologico e la patogenesi; sono un problema economico-sociale, perché colpiscono soggetti in età giovanile e presenile rendendoli parzialmente o totalmente invalidi al lavoro e incapaci di produrre reddito, e perché, ovviamente, peggiorano la qualità

della vita di centinaia di migliaia di soggetti e dei loro familiari.

La società non può non essere interessata a risolvere questo problema, non solo per lo spirito di solidarietà, ma soprattutto per limitare il numero di invalidi che, comunque, essa sarebbe chiamata a sostenere.

Emerge, quindi, la necessità di prevenire tali malattie, o di limitare il danno delle complicanze quando esse si sono già manifestate.

Ma prevenzione è conoscenza e ricerca di andamenti epidemiologici e di fattori eziologici e patogenetici; è ancora diagnosi precoce, terapia qualificata, riabilitazione, risanamento di condizioni ambientali, educazione ed informazione sanitaria. Per un proficuo coordinamento di queste varie fasi occorre attivare centri a carattere scientifico per la prevenzione e la cura del morbo di Alzheimer e della sclerosi multipla in una istituzione sanitaria pluridisciplinare, quale è l'ospedale regionale, collegandoli con i servizi socio-sanitari del territorio.

Onorevoli senatori, certamente siete convinti che l'investimento di risorse finanziarie nella tutela della salute rende una società più sana e serena, e perciò tutti voi che perseguite le vie per un diffuso benessere sociale del nostro popolo non farete mancare il vostro voto favorevole al presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Malattie a carattere sociale)

1. Il morbo di Alzheimer e la sclerosi multipla sono malattie a carattere sociale.

Art. 2.

(Istituzione dei centri a carattere scientifico per la prevenzione e la cura del morbo di Alzheimer e della sclerosi multipla)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, singolarmente o in consorzio tra loro in caso di scarsa consistenza della propria popolazione, provvedono a istituire presso unità operative di neurologia di ospedali regionali almeno un centro a carattere scientifico per la prevenzione e la cura del morbo di Alzheimer e della sclerosi multipla.

2. Tali centri di cui al comma 1 possono avvalersi della rete periferica del Servizio sanitario nazionale, di associazioni di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e di associazioni tra malati e familiari costituite senza fini di lucro.

Art. 3.

(Organizzazione dei centri)

1. Le regioni forniscono ai centri a carattere scientifico per la prevenzione e la cura del morbo di Alzheimer e della sclerosi multipla di cui al comma 1 dell'articolo 2 strutture, personale e strumentazioni in quantità proporzionali alla incidenza epidemiologica del morbo di Alzheimer e della sclerosi multipla.

2. Il personale, nella sua autonomia funzionale, afferisce alla unità operativa di neurologia.

3. Le regioni destinano appositi stanziamenti per promuovere la ricerca, la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione per il morbo di Alzheimer e la sclerosi multipla.

Art. 4.

(Funzione dei centri)

1. I centri a carattere scientifico per la prevenzione e la cura del morbo di Alzheimer e della sclerosi multipla di cui al comma 1 dell'articolo 2 svolgono nel territorio di propria competenza le seguenti funzioni:

- a) rilevazioni epidemiologiche;
- b) diagnosi precoce;
- c) cura atta a prevenire complicazioni invalidanti;
- d) riabilitazione di ammalati anche al loro domicilio;
- e) sensibilizzazione della popolazione con specifiche campagne di informazione ed educazione sanitaria sui primi sintomi della malattia;
- f) facoltà di fornire ai malati presidi sanitari, anche non previsti dal servizio sanitario nazionale, previa dettagliata motivazione;
- g) prescrizione di farmaci, già autorizzati alla dispensazione e al commercio ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;
- h) presentazione di un rapporto bimestrale all'assessore regionale alla sanità competente per territorio sul numero dei pazienti, indicati con sigle, trattati con presidi sanitari o con farmaci non comprendenti nella proprie indicazioni il morbo di Alzheimer e la sclerosi multipla;
- i) svolgimento di ricerche sulla prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. L'onere per l'attuazione della presente legge, valutato in circa 30 miliardi di lire

per ciascuno degli anni 1997-1999, è a carico del Fondo sanitario nazionale per la parte corrente.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. La ripartizione dei fondi tiene conto della popolazione residente nelle singole regioni, del numero dei pazienti affetti dal morbo di Alzheimer e da sclerosi multipla, della incidenza territoriale delle malattie, della documentata attività dei centri istituiti.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

